

**LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 12-03-2008**  
**REGIONE MOLISE**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI COLTIVAZIONE ED USO IN**  
**AGRICOLTURA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM).**  
**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 6**  
**del 15 marzo 2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga  
la seguente legge

**ARTICOLO 1**  
**(Finalità)**

1. La presente legge stabilisce disposizioni transitorie per la salvaguardia delle colture agricole nella regione Molise da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM), in assenza di norme per l'applicazione del principio di coesistenza.

**ARTICOLO 2**  
**(Divieto)**

1. Fino all'adozione della disciplina regionale per l'applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche, come definito all'articolo 2 del decreto legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 5, sono vietati sul territorio regionale la coltivazione e l'uso in agricoltura di specie, varietà e ibridi di piante, materiali di moltiplicazione e sementi geneticamente modificati.

2. La disciplina regionale per l'applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche di cui al comma 1, è adottata entro l'anno 2009 anche sulla base di criteri concordati con le regioni confinanti mediante apposite intese.

**ARTICOLO 3**  
**(Sanzioni)**

1. La violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00, fatte salve tutte le ulteriori sanzioni stabilite dall'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 2004, n. 279, coordinato con la legge di conversione del 28 gennaio 2005, n. 5.

2. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Fermi restando i poteri di vigilanza di altre autorità previsti da leggi nazionali o regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare, l'A.R.P.A. Molise, tramite l'Osservatorio regionale sulla qualità degli

alimenti di origine vegetale, istituito dalla legge regionale 26 giugno 2006, n. 12, svolge attività di monitoraggio e di analisi dei prodotti di origine vegetale per verificare l'eventuale presenza di OGM ed ha funzioni di accertamento e di contestazione delle infrazioni al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 2.

4. Le sanzioni sono irrogate dalla Regione ed i relativi introiti sono destinati a finanziare le attività dell'Osservatorio di cui al comma 3.

#### **ARTICOLO 4** **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

2. La legge è comunicata alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 8, comma 1, secondo paragrafo, della direttiva n. 98/34/CE del Consiglio del 22 giugno 1998.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 12 marzo 2008